


# *Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale*

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)



## ***PIANO DI GESTIONE ACQUE***

*(Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, D.L.vo. 152/06, L. 13/09, D.L 194/09)*

Relazione Regionale  
Allegato 1

### **QUADRO NORMATIVO E DELLE COMPETENZE INERENTE LE RISORSE IDRICHE**

***REGIONE CALABRIA***

***Febbraio 2010***

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

## SOMMARIO

### 1 QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA DI RISORSA

**IDRICA** \_\_\_\_\_ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

1.1 CENNI SULLA NORMATIVA NAZIONALE \_\_\_\_\_ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

1.2 LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI ACQUE \_\_\_\_\_ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

## **1 QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA DI RISORSA IDRICA**

### **1.1 CENNI SULLA NORMATIVA NAZIONALE**

In materia di acque pubbliche non si può prescindere da una breve ricostruzione legislativa sul tema della regolazione e gestione delle risorse idriche.

E' noto come la "materia ambiente" è venuta emergendo, quale materia trasversale. Non a caso, più volte la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che l'ambiente non può essere considerato una "materia" rientrante al pari delle altre nella ripartizione schematica della competenza degli enti, ma come "valore costituzionalmente protetto" connesso con altri interessi e competenze regionali concorrenti, le quali devono però muoversi all'interno della normativa statale uniforme.

Emerge che i rapporti fra lo Stato e le regioni devono essere connotati dai **principi di leale collaborazione**. Tale principio pur non avendo una collocazione organica all'interno del nostro ordinamento e non essendo disciplinato a livello costituzionale, trova la sua ragion d'essere nel combinato disposto degli art. 117 e 118 della Cost.

Per questi motivi la disciplina della risorsa idrica, che rientra sia nella materia "*tutela dell'ambiente*" ( art 117 , comma 2 lett. s) Cost. ) di competenza esclusiva dello Stato, sia nella materia "*governo del territorio*" rientrante nell'ambito della potestà concorrente Stato – regioni (art 117 comma 3 Cost), si pone al centro di un vero e proprio procedimento di consultazione che vede coinvolte le amministrazioni sia a livello centrale che a livello locale.

Come noto in materia di risorsa idrica un primo tentativo di fornire una ricostruzione unitaria è costituito dal "*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*" **r.d. n. 1775/1933**, che qualificava come "*pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali [...] abbiano e acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse*".

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

Con il **d.P.R. n. 616/1977** è stato avviato il generale processo di decentramento amministrativo delle competenze, in quanto sono state delegate alle regioni le funzioni di aggiornamento e modifica del *Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (PRGA)*, introdotto dalla legge **n. 129/1963** che regolamentava l'utilizzo potabile della risorsa idrica attraverso un sistema nazionale di pianificazione.

In realtà la sostanziale riforma è quella contenuta nella **legge n. 36/94 (c.d. Legge Galli)** che ambiva, infatti, ad operare una radicale modificazione del tradizionale modo di concepire l'acqua, venendo a costituire il punto terminale di un ciclo di importanti riforme, ed in particolare quella relativa al risanamento delle acque (c.d. legge Merli **319/1976** e succ. mod.) e quella concernente la difesa del suolo ed i bacini idrografici (**l. 183/1989**). La legge Galli ha stabilito il carattere "pubblico" di tutte le acque, superficiali e sotterranee ed ha previsto l'istituzione del servizio idrico integrato (SII), l'integrazione territoriale mediante l'individuazione di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO); l'istituzione di un soggetto d'ambito per ciascun ATO, con il compito di organizzare il SII, la definizione di un sistema tariffario basato sul criterio della tariffa unica per ciascun ATO.

I contenuti della legge n. 36/94 sono ora trasfusi nel "codice dell'ambiente" (d.lg. 152/2006) che all'art 175 ne ha disposto l'abrogazione ma la disciplina sul SII è stata recepita dagli artt 149 e ss. del citato decreto, che ha tra l'altro stabilito che le funzioni attribuite alle AATO in forma di consorzio o convenzione, dovrebbero essere modificate in base *ai principi di unità di bacino idrografico e di unitarietà della gestione* (art 147).

Dalla connotazione pubblicistica che deriva al regime delle acque in virtù della riforma operata dalla L. 36 del 1994, sono poi scaturite alcune relevantissime conseguenze inerenti la "gestione" delle "acque pubbliche", quali "beni demaniali", da parte dell'Amministrazione pubblica.

La materia è stata infatti disciplinata dal Decreto legislativo **31.03.1998, n. 112** (il c.d. "decreto Bassanini") il quale ha ridefinito i compiti amministrativi dello Stato, prevedendo il conferimento di molteplici funzioni pubbliche alle Regioni ed agli Enti Locali e riprendendo il processo di decentramento amministrativo, avviato anni prima, e attuando il riparto di competenze in base alla riforma del Titolo V della Costituzione.

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

In seguito il **d Lgs n. 152/1999**, recante disposizioni sulla tutela delle acque superficiali, sotterranee e marine dall'inquinamento, ha riordinato l'intera materia del settore idrico, abrogando tra l'altro la legge Merli e modificando la legge Galli.

In particolare il **d.lgs 152/99** dispone all'art 42 che le Regioni sentite le Autorità di bacino predispongono il *Piano di Tutela delle Acque* che dovrà poi individuare i casi particolari di deficit idrico e le misure da adottare per la sua mitigazione o soluzione, oltre che stabilire le attività di monitoraggio e di approfondimento necessarie a verificare l'efficacia dei rilasci e a migliorare la determinazione del DMV nei propri corsi d'acqua.

Per quanto riguarda la disciplina delle acque termali e minerali si deve partire dalla prima definizione di acqua minerale che si rinviene nel **R. D. del 28 settembre 1919 n. 1924** che all'art. 1 comma 1 stabilisce che sono considerate *acque minerali quelle che vengono adoperate per le loro proprietà terapeutiche od igieniche speciali*.

Con il **decreto legislativo n. 105/1992** è stata recepita la **direttiva 80/777/CEE** in materia di è stata data la definizione di acque minerali naturali intese come *“le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute”*.

Le acque termali, sono regolamentate dalla **legge 24 ottobre 2000 n. 323** dove all'art. 2 comma 1 definisce le acque termali come *“le acque minerali naturali, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive modificazioni, utilizzate a fini terapeutici”*.

Dal punto amministrativo la materia delle acque minerali e termali è stata inizialmente regolamentata dal **d.P.R. n. 2/1972** che prevede all'art. 1 il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere e, successivamente dal **d.Lgs. n. 105/1992** (integrato e modificato dal **d.lgs 339/1999**) che delega alle regioni il rilascio delle autorizzazioni sull'utilizzo delle acque minerali e riserva allo Stato la competenza sul riconoscimento delle acque minerali.

La disciplina delle acque termali è attualmente regolata dalla **legge 323/00**: che regola la procedura amministrativa da seguire per gli stabilimenti, che intendono usufruire di queste acque,

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

Anche la materia delle acque minerali e termali è stata inserita nel **d.Lgs 152/2006** (codice dell'ambiente) che all'art. 97 stabilisce che *“Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del Piano di tutela di cui all'articolo 121.”*

Per quanto i **Consorzi di Bonifica** si deve fare riferimento all'art 36 del T.U. n. 1775/1933. Essi hanno funzioni di utilizzazione in agricoltura delle acque reflue, di gestione degli acquedotti rurali e di altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda possono utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili. Per tali usi i consorzi sono obbligati a pagare dei canoni per le quantità di acqua corrispondenti. Inoltre tutti i rapporti tra i consorzi di bonifica ed i soggetti che praticano gli usi sono regolati dal **R.D. n. 368/1904**. Tali disposizioni sono state trasfuse nell'art 166 del d.lgs 152/2006.

Le Comunità Montane sono anch'esse titolari di alcune funzioni in materia di risorsa idrica.

L'art. 28 del T.U. degli Enti locali (**d. lgs. 267/00**) stabilisce che queste individuano nell'ambito del Piano di sviluppo socio – economico- gli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico – forestale e l'uso delle risorse idriche. In particolare in materia di risorsa idrica esercitano le seguenti funzioni secondo le disposizioni regionali contenute nelle seguenti disposizioni regionali:

Dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del **Dlgs 3 aprile 2006, n. 152** (recante "Norme in materia ambientale"), la normativa nazionale sulla tutela dell'ambiente ha subito una profonda trasformazione. Il Dlgs 152/2006 (cd. "Codice ambientale") ha riscritto le regole su valutazione di impatto ambientale, difesa del suolo e tutela delle acque, gestione dei rifiuti, riduzione dell'inquinamento atmosferico e risarcimento dei danni ambientali, abrogando la maggior parte dei previgenti provvedimenti del settore.

Il codice dell'ambiente, oltre a costituire un Testo Unico di raccolta e coordinamento delle leggi italiane sull'ambiente, ha soprattutto recepito la **Direttiva 2000/60/CE** in materia di acque che persegue l'obiettivo di “istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee, attraverso:a) il governo (pianificazione e

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

gestione) per bacini idrografici -singoli o gruppi contigui- assegnati al distretto; b) l'analisi e la gestione economica degli usi delle acque; c) l'informazione e la partecipazione pubblica di tutte le parti interessate.

## **1.2 LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI ACQUE**

### **REGIONE CALABRIA**

In attuazione dei principi di cui all'art. 118 della Costituzione, della legge n. 59/97 e del d.lgs 267/00 e ss .mod e .int.. la regione Calabria con la **legge n. 34/2002** conferisce agli Enti locali tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi allo sviluppo economico e attività produttive; al **territorio, ambiente e infrastrutture**.

In particolare: al titolo III della legge è prevista la *“Protezione della natura e dell'ambiente, la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e la gestione dei rifiuti”* e per tale aspetto sono delegate **alla regione** le funzioni amministrative relative

- alla classificazione dei corpi idrici secondo obiettivi di qualità e destinazione funzionale,
- all'individuazione delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- all'indicazione dei criteri ed indirizzi per la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi delle acque e del catasto degli scarichi;
- all'individuazione dei criteri e metodologie per le attività di rilevamento delle caratteristiche di campionamento, monitoraggio, analisi e controllo delle acque e degli scarichi;
- alla fissazione dei valori limite degli scarichi e dei valori di qualità dell'acqua;
- all'adozione dei piani di risanamento delle acque, vigilanza e coordinamento delle azioni e degli interventi degli organismi responsabili della loro attuazione;

Sono delegate **alle Province** le funzioni amministrative relative

- alla tenuta ed aggiornamento dell' elenco delle acque dolci superficiali, delle acque destinate

# *Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale*

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

alla molluschicoltura, del Catasto degli scarichi e del Catasto delle utenze idriche

- all'attuazione, per la parte di competenza, dei piani di risanamento delle acque
- alla proposta alla Regione per la classificazione dei corpi idrici e per l'adozione e l'aggiornamento dei piani di risanamento delle acque;
- al rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle acque e sul suolo, e relativo controllo
- all'adozione di provvedimenti eccezionali e urgenti integrativi e restrittivi della disciplina degli scarichi e degli usi delle acque, volti alla tutela delle acque medesime

Per quanto concerne la materia delle risorse idriche e difesa suolo alla regione sono delegate le funzioni amministrative relative

- al rilascio, d'intesa tra le regioni interessate, delle concessioni ed autorizzazioni di interesse interregionale ;
- alla delimitazione e declassificazione del demanio idrico;
- alla determinazione dei canoni di utilizzazione delle acque pubbliche;
- all'aggiornamento del PRGA;
- alla delimitazione delle aree a rischio idrogeologico, delle aree a rischio di crisi idrica,
- alla delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale e degli ambiti territoriali ottimali;
- alla programmazione degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
- al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico, sentiti gli Enti locali interessati e i Consorzi di bonifica, mediante i proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico;
- alla stipulazione, con lo Stato e le regioni interessate, di accordi di programma per la realizzazione e la gestione di opere idrauliche di rilevante importanza
- alla nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche
- realizzazione e manutenzione di opere idrauliche, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla loro realizzazione



# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

- provvedimenti e adempimenti relativi alle acque minerali e termali;
- realizzazione delle dighe non riservate al Registro italiano dighe ;

Infine si sottolinea che con **Delibera di Giunta Regionale n. 498/06** in attuazione della **l.r. n. 34/2002 e della l.r. n. 1/2006** la regione ha trasferito alle Province le pratiche relative alle concessioni idriche di piccole derivazione.

La Calabria con **la legge n. 35/1996** ha costituita l'Autorità di bacino della Calabria.

Per quanto riguarda il **Servizio Idrico Integrato** è stata emanata la **legge regionale n. 10/97**, che disciplinato indistintamente la forma del consorzio o della convenzione come forma di cooperazione che i comuni o le province possono utilizzare al fine di garantire la gestione unitaria del SII, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Inoltre tale legge ha determinato la delimitazione delle cinque ATO presenti nella Regione Calabria che sono:

A.T.O. 1 – Cosenza

A.T.O. 2 – Catanzaro

A.T.O. 3 – Crotone

A.T.O. 4 – Vibo Valentia

A.T.O. 5 – Reggio Calabria

La legge ha altresì previsto presso l'Assessorato Lavori Pubblici della Regione Calabria l'istituzione della Consulta Regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche che esprime pareri sulle attività delle ATO.

Con la recente **legge regionale n. 40/09** recante l'“Attività estrattive nel territorio della Regione Calabria” è stata disciplinata l'attività dell'estrazione minerarie, includendo anche **le acque minerali e termali**. La disciplina contenuta nella legge prevede che il *Permesso di ricerca* ha la durata di due anni, prorogabile per una sola volta di altri due ed è rilasciato a chiunque ne faccia richiesta dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Attività Produttive.

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

Per la *Concessione mineraria* il provvedimento concessorio è rilasciato dalla Regione Calabria e non può avere durata superiore a venti anni.

Per i **Consorzi di bonifica** si richiamano le norme contenute nel d.lgs 152/2006 (codice dell'ambiente) e riprese dalla **legge regionale n. 11/03** che attribuisce ai Consorzi di bonifica il compito di provvedere a:

- azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, con particolare riguardo alle azioni di monitoraggio di quelle di bonifica e di irrigazione, e al loro risanamento, nonché alla tutela delle acque sotterranee che vengano ad esse affidati dallo Stato e dalla Regione;
- coordinamento tecnico-funzionale delle opere di bonifica idraulica e di irrigazione rispetto ai programmi di interventi, opere e vincoli per la difesa del suolo e la regimazione dei corsi d'acqua naturali.

Le **Comunità Montane** sono anch'esse titolari di alcune funzioni in materia di risorsa idrica come ci dice *l'art. 28 del T.U. Enti locali d. lgs. 267/00*

Secondo le disposizioni regionali contenute **nella l r n. 4/99 art. 31**, le Comunità montane provvedono alla:

- sistemazione idrogeologica dei terreni ed alla loro difesa attiva dai fenomeni di erosione e dai processi franosi;
- regimentazione dei corsi d'acqua ed alla razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e sotterranee mediante la costruzione di una sufficiente rete idraulica, irrigua ed idrica-rurale, ferme restando le competenze istituzionali e territoriali dei Consorzi di bonifica.

**Con Delibera della Giunta Regionale del 30 giugno 2009 n. 394** è stato adottato il Piano di Tutela delle Acque ai sensi dell'art 121 del d.lgs 152/2006. La delibera di adozione del PTA è stata pubblicata sul BU della regione Calabria del 17/08/2009 n. 15